




REPUBBLICA DI SAN MARINO
COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE



Il Collegio Tecnico
COLLEGIO TECNICO DELLA COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE
(art.55 Legge 19 Luglio 1995 n.87)

**VERBALE DELLA RIUNIONE TENUTASI IL GIORNO 12 APRILE 1996
PRESSO IL DICASTERO DEL TERRITORIO E AMBIENTE**

La seduta inizia alle ore 9,30.

Sono presenti il Dott. Valentino (Coordinatore), Prof. Fava, Ing. Farina quali membri del Collegio Tecnico.

Presenza, inoltre alla seduta, per il Servizio Igiene Ambientale l'Ing. Rondelli, su richiesta del Collegio Tecnico.

Si presenta il dott. Maurizio Berardi, responsabile del Servizio Veterinario di Stato, che chiede un parere al Collegio in materia di rifiuti di origine animale. Il dott. Berardi, fatta la richiesta, esce dalla stanza.

Delibera n. 1

I materiali costituenti "Rifiuti di origine animale" sono contemplati nelle "Norme sanitarie per l'eliminazione e la trasformazione e l'immissione nel mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli animali, di origine animale o a base pesce" quale recepimento della direttiva CEE n.90/667 del 27-11-1990. Pertanto si ritiene di dover considerare tali materiali di competenza del Servizio Veterinario del Dipartimento di Sanità e Sicurezza Sociale.

Le norme sanitarie citate prevedono uno smaltimento in loco dei rifiuti di origine animale ad alto rischio e pertanto da qui emerge la necessità che lo Stato individui sistemi appropriati per lo smaltimento dei sopraddetti rifiuti.

Delibera n. 2

Considerazioni a seguito di lettera Associazione Ssmarinese Produttori Agricoli Prot.126/1-96-nd del 21-3-96 in merito allo smaltimento nel suolo di materiali biodegradabili da allevamento zootecnico (Titolo IV DR 26-9-95 n.108 Artt.18 e 21).

Fermo restando il limite massimo spandibile previsto di 20 quintali di peso vivo per ettaro prodotto da allevamenti zootecnici ed il divieto di spandimento per materiali da allevamenti suinicoli, si ritiene che non sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione gli allevamenti che rispettano il limite di cui sopra e che utilizzino liquami e letame per uso proprio.

Si ricorda comunque che l'allevatore è tenuto ad un corretto stoccaggio del letame che eviti corrivazioni ed inquinamenti ed ad un corretto spandimento come previsto dal Titolo IV del D.R. 29-9-95 n.108.